



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

\* \* \*

Parere n. 17 del 4 settembre 2020\_\_\_\_\_

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP 4485</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>società Raffineria di Gela S.p.A.</b></p>

*ID\_VIP 4485 Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate*

## La Sottocommissione VIA

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

**PREMESSO** che:

- la Società Raffineria di Gela S.p.A in data 22.01.2019 con nota prot.n.RAGE/AD/49/T ha presentato la documentazione ai fini dell’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. per il progetto “Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela – Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell’impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate” da realizzarsi nel Comune di Gela (CL);
- la nota è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot.n.DVA/1842 in data 28.01.2019;
- la Divisione con nota prot.n.DVA/3337 del 11/02/2019, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/490 in data 12/02/2019 ha trasmesso, per l’istruttoria tecnica di competenza della stessa Commissione, la documentazione progettuale ed amministrativa presentata dalla società proponente;
- la Società Raffineria di Gela S.p.A ha fornito la documentazione integrativa volontaria fornita con nota prot.n. RAGE/AD/196/T del 27/03/2019, acquisita al prot.n.DVA/7861 del 27/03/2019 e successivamente trasmessa con nota prot.n.DVA/8985 del 08/04/2019, acquisita con prot.n.CTVA/1361 del 09/04/2019 e la documentazione integrativa fornita dal Proponente con nota prot.n. RAGE/AD/496/T del 17/09/2019, acquisita al prot.n.DVA/23435 del 17/09/2019 e successivamente trasmessa con nota prot.n.DVA/24201 del 24/09/2019, acquisita con prot.n.CTVA/3603 del 25/09/2019;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 30/09/2019, con nota prot. 27050, acquisita al prot. 24866/DVA del 01/10/2019, ha espresso parere favorevole, ferme restando le prescrizioni contenute nel parere prot. 32532 del 12/12/2018 con il quale la Direzione Generale ha accertato l’ottemperanza alla prescrizione B1 del Decreto n. 218 del 07/08/2017 riguardante l’“Avvio

produzione idrocarburi della Raffineria di Gela – G2 project Step 2”; in particolare, le prescrizioni riportano che, per quanto concerne le opere di compensazione proposte “vengano predisposti adeguati elaborati di progetto a carattere esecutivo, da sottoporre alla Soprintendenza con congruo anticipo rispetto alla realizzazione dei lavori, e che venga inoltre inviata alla stessa Soprintendenza a fine lavori una relazione con un confronto puntuale dello stato dei luoghi ante operam e post operam, dando comunicazione di entrambi gli invii anche a questa Direzione generale”;

- la Commissione ha predisposto il parere n. 3249 del 31/01/2020, acquisito al prot. 9188 del 11/02/2020, esprimendo parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto “Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate” proposto dalla società Raffineria di Gela S.p.A. a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni: N.1, 2, 3, 4;
- la Divisione con nota prot.n.MATTM/31403 in data 04.05.2020 acquisita dalla Commissione con prot.n.CTVA/1194 in data 04.05.2020 ha richiesto di acquisire da codesta Commissione indicazioni puntuali in merito alla prescrizione A.8 del decreto VIA/AIA n. 218 del 07/08/2017 ai fini della corretta predisposizione del provvedimento di VIA

#### **RILEVATO** che:

- il presente parere ha per oggetto l’esame della seguente documentazione acquisita al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Direzione:
  - Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate; Elaborato: Studio di Impatto Ambientale a supporto dell’Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 23 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) Rif.: 60465578 Preparato per: Raffineria di Gela S.p.A. Rif. Doc.: Green\_G2 Step 2\_Adeguamento\_SIA.doc Gennaio 2019
- l’esame viene effettuato sulla “Descrizione ciclo produttivo “green” post operam che risulterà differente rispetto a quello ante operam per la composizione delle materie prime processate, per la associata modifica alla Unità di Pretrattamento POT/BTU e per la realizzazione di una nuova area logistica per consentire il conferimento delle stesse mediante isocontainer.

#### **CONSIDERATO**

- che la **Prescrizione A.8** del decreto VIA/AIA n. 218 del 07/08/2017 prescrive che “In assetto 'green', l'impianto potrà funzionare alla massima capacità produttiva, utilizzando, al massimo 750.000 t/anno di biomasse oleose con gli impianti operanti con il ciclo "green" (pari a 816.000 t/a di carica grezza comprensiva di grassi animali ed olii esausti di frittura), di cui massimo 81.293 t/anno di sego animale di categoria 1 (grassi animali) e oli esausti di frittura, escludendo l'impiego di rifiuti. Al fine di verificare le tipologie di materiali impiegati, **il Proponente dovrà inviare con cadenza annuale il Rapporto riassuntivo di cui al paragrafo 3.1 del PMC**”;
- che le premesse del Parere CTVA n. 3249 del 31/01/2020 evidenziano che “il proponente intende incrementare la quantità di cariche di seconda generazione alimentabili agli impianti green della raffineria, superando la prescrizione A8 del Decreto VIA/AIA n.000218 del 07/08/17”;
- che il Parere CTVA n. 3249 del 31/01/2020, nell’esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di cui trattasi, non ha fornito alcuna indicazione riguardo l’eventuale modifica o superamento della prescrizione A.8 del decreto VIA/AIA n. 218 del 07/08/2017;

- che la nuova configurazione dell'impianto prevede di incrementare la quantità di cariche di seconda generazione alimentabili agli impianti green;
- che l'unità così modificata, denominata POT/ BTU (Biomass Treatment Unit), potrà trattare una miscela di:
  1. Oli vegetali grezzi (quali olio di palma grezzo) (Crude Palm Oil - CPO);
  2. Sottoprodotti di origine animale (SOA) costituiti da sego animale di categoria 1 (Tallow)2;
  3. Oli esausti di cucina (UCO).
- che il progetto non prevede alcuna modifica o aumento nella capacità di trattamento delle biomasse oleose raffinate alimentabili alle Unità 307 e 308, che pertanto anche nello scenario post operam sarà pari a 750.000 t/a (pari a 816.000 t/a di carica grezza comprensiva di grassi animali ed olii esausti di frittura);
- che il monitoraggio delle tipologie di materiali impiegati fornisce informazioni sui quantitativi delle diverse tipologie di materiali in ingresso all'impianto, importanti per la corretta classificazione dei biocarburanti prodotti dall'impianto;
- che detta prescrizione disciplina non solo i quantitativi delle diverse tipologie di cariche agli impianti ma anche la loro connotazione in relazione alla disciplina dei rifiuti, nonché le relative modalità di verifica;
- **che le risultanze dell'istruttoria indicano che la nuova configurazione dell'impianto non incide sulla necessità di verificare le tipologie di materiali impiegati**

#### **la Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

#### **MOTIVATO PARERE**

*Si conferma la prescrizione A.8 del decreto VIA/ALA n. 218 del 07/08/2017 secondo cui il Proponente dovrà inviare con cadenza annuale il Rapporto riassuntivo di cui al paragrafo 3.1 del PMC*